

## **NORME PER LA TUTELA, LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELL'ARTIGIANATO**

La legge ha come finalità la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella nostra Regione. Fermi restando i requisiti per l'iscrizione previsti dalla normativa nazionale, e delegando alla Camere di Commercio l'esercizio delle relative funzioni amministrative, la legge stabilisce le modalità di iscrizione, modifica e cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane, albo regionale suddiviso in sezioni provinciali. Vi è inoltre una separata sezione dell'Albo cui si iscrivono i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra imprese artigiane. Peraltro possono farne parte, in numero non superiore ad un terzo, aziende diverse da quelle artigiane piccole e medie, secondo la definizione di cui al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione 6 agosto 2008.

Tornando agli aspetti burocratici, l'interessato presenta alla Camera di Commercio, Ufficio del Registro delle imprese, territorialmente competente, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica di cui all'art. 9 del d.l. 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con modifiche nella legge 2 aprile 2007 n. 40, la quale consente l'acquisizione immediata della qualifica di impresa artigiana con conseguente iscrizione nell'Albo regionale e nella sezione provinciale. Stesso adempimento è previsto per le modifiche o la cancellazione: in particolare le imprese artigiane sono tenute a trasmettere la comunicazione unica entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento (pena altrimenti una sanzione) relativo a eventuali modificazioni dei requisiti artigiani, alla cessazione dell'attività o alla perdita dei requisiti di legge.

Viene poi istituita la Commissione regionale per l'artigianato, articolata in sezioni provinciali, composta da 21 membri, la maggior parte dei quali del mondo artigiano, e costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale. L'organismo ha diverse funzioni, tra cui: chiedere al Servizio regionale competente per le attività di amministrazione in materia di artigianato di verificare le iscrizioni o le modifiche nell'Albo; formulare proposte alla Giunta regionale per lo sviluppo dell'artigianato; svolgere attività di documentazione, informazione, studio sulle attività artigianali in Emilia-Romagna. A questo riguardo viene anche creato l'Osservatorio regionale dell'artigianato con compiti di rilevazione, analisi e studio delle problematiche di settore.

È già stato nominato il Servizio regionale competente per le attività di amministrazione in materia di artigianato. Questa struttura, istituita dalla Giunta regionale, svolge tutte le funzioni previste dalle normative di settore e conserva presso di sé l'Albo regionale. Ed, inoltre, verifica, come visto sopra, la sussistenza dei requisiti di iscrizione, anche con sopralluoghi o accertamenti d'ufficio; attribuisce la qualifica di impresa artigiana svolgente lavorazioni tradizionali ex d.P.R. 25 maggio 2001 n. 288.

Al riguardo, sono previste specifiche misure per la tutela e la promozione dell'artigianato artistico, tradizionale e di qualità, tra cui la concessione di contributi, secondo criteri e modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Sono previsti contributi anche per le nuove imprese artigiane e per il ricambio generazionale e la successione d'impresa, ed in particolare per le spese di avviamento, per la formazione, per l'acquisto di tecnologie informatiche, telematiche e di primo impianto, nonché per studi di fattibilità. Sempre attraverso l'erogazione di contributi la Regione sostiene e promuove: lo sviluppo degli investimenti delle imprese artigiane, l'innovazione e la ricerca, le reti d'impresa, l'export e l'internazionalizzazione, programmi per strutture e infrastrutture di rilievo per lo sviluppo delle

imprese artigiane. La regione inoltre promuove e sostiene l'accesso al credito, favorendo: la costituzione di fondi regionali di garanzia, controgaranzia e cogaranzia, di fondi rotativi, la concessione di contributi per l'abbattimento dei tassi d'interesse, il sostegno ai Consorzi fidi, la stipula di convenzioni con istituti di credito.

La Regione, inoltre, contribuisce al finanziamento di progetti di particolare interesse, presentati dalle associazioni dell'artigianato più rappresentative, dalle fondazioni e associazioni riconosciute, che abbiano come scopo sociale la promozione dell'artigianato, e siano finalizzati alla salvaguardia e alla promozione della cultura artigiana.

Infine, la Regione, concedendo contributi agli enti locali, promuove la qualificazione degli insediamenti delle imprese artigiane attraverso la realizzazione di infrastrutture di rete per il miglioramento della qualità energetico-ambientale e telematica dell'area.

La presente legge dispone infine l'abrogazione delle precedenti leggi regionali in materia (n. 32/01 e n. 20/94).